


Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 dd. 30.03.2017  
esecutivo dal 15.04.2017



Comune di FIAVE'

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE**



## TITOLO I – GENERALITA'

### art. 1 PREMESSE

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi o delle vasche è **passibile di sanzioni in conformità a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti vigenti** e dovrà sostenere i costi di potabilizzazione e gestione dell'emergenza.

### art. 2 USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, **per uso civile** ovvero:

	<b>uso domestico</b>	Per la soddisfazione dei bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle aree a questa pertinenti (cortili, anditi, cantine, orti, ecc.);
	<b>usi diversi</b>	Consumi relativi ad edifici adibiti ad uso non domestico
1	<b>uso pubblico</b>	Scuole, ospedali, caserme, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi, centri sportivi, bocche di lavaggio stradali, e giardini pubblici, lavaggio fognature, etc;.
2	<b>uso commerciale</b>	uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, bar, residence, campeggi, lavanderie, produzione di servizi, ecc.
3	<b>uso industriale</b>	Impieghi relativi allo svolgimento di attività produttive di beni (diversi da quelli agricoli), piccole industrie, cantieri edili, attività estrattive, caseifici, etc;
4	<b>usi diversi vari</b>	Tutti gli altri usi diversi non contenuti in categorie specifiche, compresi gli usi agricoli e promiscui, con esclusione di quelli relativi ad abbeveramento animali nelle aziende agricole;
5	<b>usi comuni</b>	Fontane pubbliche;
6	<b>uso abbeveramento bestiame</b>	Applicabile unicamente alle aziende agricole per la fornitura relativa al solo abbeveramento del bestiame;
7	<b>Bocche antincendio</b>	Impianti antincendio pubblici e privati

L'acqua potabile viene fornita anche per **uso pubblico** attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

### art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici o lavaggio delle fognature;

c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune.

Per gli usi di cui alla lettera a), b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera "c" è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;

II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;

III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b) e sulla rete di distribuzione privata.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo e/o manometta o faccia uso arbitrario degli impianti per uso pubblico è soggetto alle sanzioni previste dalla legge, dal "Regolamento sanzioni inerenti a violazioni di regolamenti" , adottato dal Comune ed al risarcimento dei danni causati.

## TITOLO II – NORME TECNICHE

### capo I - definizione impianti e competenze

#### art. 4

### RETE DI DISTRIBUZIONE

**La rete di distribuzione può essere: pubblica o privata.**

a) **Per "rete principale" (Rete pubblica)** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

b) **Per "derivazione di utenza" (Rete privata)** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

#### **I. impianto esterno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;

#### **II. impianto interno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto dal Comune, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno (vedi I.) è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

**art. 5**  
**ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI**

**I. Rete principale.**

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

***I. impianto esterno***

Le spese di realizzazione dell'impianto esterno sono così suddivise:

- a carico del Comune per quanto riguarda il tratto su suolo pubblico adibito a strada, salvo il versamento del contributo di allacciamento, di cui al successivo art. 24 da parte del proprietario o per esso dell'utente;
- a carico del proprietario o per esso dell'utente, per quanto riguarda la parte rimanente sia su suolo pubblico non adibito a strada che il tratto su suolo privato.

L'impianto esterno posto su suolo pubblico adibito a strada è eseguito a cura del Comune secondo i criteri stabiliti dallo stesso. L'impianto esterno posto su suolo pubblico non adibito a strada è eseguito dall'utente a proprie spese, previa autorizzazione del comune che ne rimane proprietario. L'impianto esterno posto su suolo privato è eseguito dall'utente a propria cura e spese previa comunicazione all'ufficio Tecnico Comunale per gli accertamenti del caso ed il rilascio dell'autorizzazione ai lavori.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, per quanto riguarda la parte su suolo pubblico adibito a strada, è eseguita dal Comune con oneri a suo carico mentre quella riguardante la parte su suolo pubblico non adibito a strada e la parte su suolo privato dovrà essere effettuata a cura e spese dell'utente.

Le disposizioni concernenti i lavori di manutenzione di cui al precedente capoverso valgono anche per gli impianti esistenti, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di modificare e/o far modificare il sistema di allaccio in occasione del primo intervento.

***II – impianto interno***

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

Nel caso di derivazioni a pettine il tratto su suolo pubblico verrà realizzato, manutenzionato e gestito esclusivamente dal Comune con oneri a suo carico, mentre il restante tratto su suolo privato, resta a carico dell'utente medesimo.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

**capo II – norme in materia di derivazione di utenza**

**art. 6**  
**DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI**

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti

con supervisione e controllo da parte del Comune al cui U.T.C. dovrà essere data tempestiva comunicazione onde consentire le verifiche ritenute opportune per la conformità dei lavori richiesti. L'utente dovrà provvedere alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione lavori e all'acquisto di tutti i materiali costituenti l'impianto.

#### **art. 7**

### **NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI**

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterrati degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e la regolarità degli allacciamenti e di provvedere alle eventuali opere di riparazione sui tratti di impianto esterno su suolo pubblico anche non adibito a strada nel caso in cui il privato non ottemperi alle prescrizioni del comune sia per quanto riguarda l'impianto esterno che interno. Le riparazioni dovranno avvenire entro tempi certi assegnati dal Comune nella raccomandata R.R. di segnalazione dell'inconveniente e trascorsi i termini il Comune provvederà ad effettuare o far effettuare i lavori di riparazione con addebito all'utente degli oneri sostenuti e/o sospendere l'erogazione dell'acqua all'utenza/e interessata/e.

#### **art. 8**

### **DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO**

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati,

potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

#### **art. 9**

### **IMPIANTO INTERNO**

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonee valvole di tenuta.

#### **art. 10**

### **ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI**

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.

- e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento dell'impianto stesso o che fossero necessarie per esigenze di una corretta misura e/o di manutenzione agli apparecchi di misura e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi.
- o) Il Comune non assume alcuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

#### **art. 11**

### **PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA**

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona .

Il Comune in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utente , come anche quella di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il Comune.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

### **capitolo III: apparecchi di misura**

#### **art.12**

#### **MISURAZIONE DELL'ACQUA**

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune .

Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

In caso di assenza dell'utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata. In mancanza di quest'ultima la quantificazione forfetaria corrisponderà alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

E' data comunque la facoltà all'utente, assente al passaggio dell'incaricato delle letture, di fornire autolettura, su apposito modulo predisposto dall'UTC , secondo le modalità indicate.

#### **art.13**

#### **PROPRIETA' DEI CONTATORI**

I contatori, installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono di proprietà del Comune. Il Comune ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune imporre la sostituzione degli apparecchi di misura quando risultino tecnicamente mal funzionanti o obsoleti.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative all'adeguamento dell'impianto.

#### **art. 14**

#### **POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI**

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del dell'utente su indicazione del Comune al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in idonei locali all'interno del fabbricato adibiti allo scopo (vedi art. 19) o in idonei pozzetti di derivazione comunali esterni all'edificio, al limite della proprietà privata o nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine. Per le situazione in essere, salva la facoltà per il Comune di disporre altrimenti in caso di rifacimento e/o manutenzione straordinaria o per altre cause di esclusiva valutazione del Comune, è consentito mantenere l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici. E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune ne ha autorizzato la collocazione; in caso di

abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in pristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

#### **art. 15**

### **VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI**

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente e dall'U.T.C., su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati dall'utente esclusivamente su autorizzazione scritta rilasciata dal Comune.

#### **art. 16**

### **RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI**

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune sottoscritti dall'utente e dall'U.T.C.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

#### **art. 17**

### **FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI**

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno .

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune sulla base di accertamenti tecnici.

Qualora, per cause imputabili all'utente, non sia stato possibile eseguire due successive letture del contatore può essere disposta dall'U.T.C. la sospensione di fornitura, previo avviso con raccomandata A.R.. La stessa potrà essere riattivata solo dopo l'effettuazione della lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese per la sospensione della fornitura.

Il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

#### **art. 18**

### **VERIFICA DEI CONTATORI**

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche fatta salva la facoltà di richiedere, a seconda dei casi, il versamento anticipato di un contro deposito.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda (**pari al 5%**), il Comune addebita le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato.

### **art. 19**

## **POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE**

### Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni del pozzetto sono fissate dall' U.T.C. sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere, in linea di massima, della proprietà a servizio del fabbricato servito, altrimenti devono aver ottenuto autorizzazione scritta dal proprietario, restando comunque a carico dell'utente ogni onere derivate da tale situazione.

Per le situazioni in essere rimangono accettate le sistemazioni ed i posizionamenti esistenti, anche difformi dalle presenti regole, salvo regolarizzarle il più possibile nel caso di manutenzioni straordinarie degli impianti in accordo con l'U.T.C.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia, ne mantiene l'accessibilità tenendoli sgombri da qualsiasi ostacolo.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal Comune *gestore*, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

### Locale contatore.

Nei casi in cui è consentita, su valutazione dell'U.T.C., l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura. L'U.T.C. valuterà caso per caso le soluzioni da adottare nei casi sia impossibile tecnicamente rispettare questa prescrizione.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che darà opportune disposizioni perchè, a cura e spese dell'utente, si provveda agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'Utente è il proprietario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

#### **art. 20**

### **INSTALLAZIONE DEI CONTATORI**

Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un contatore. E' consentito per le situazioni esistenti ed in via eccezionale, quando non sia tecnicamente possibile la suddivisione degli impianti, avere un solo contatore per più utenze o contatori derivati per utilizzazioni diverse (vedi contatori orti).

Sarà considerata utenza ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come insieme di locali adibiti a destinazioni diverse da quelle residenziali).

Nei nuovi impianti e nei rifacimenti di quelli esistenti, così come nei casi si renda necessario a giudizio del Comune, all'ingresso del contatore sarà collocato: un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera ed una valvola di ritegno.

All'uscita del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei alla portata totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

L'utente a sua cura e spese può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune la cui manomissione da parte dell'utente come qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, dopo preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto alle sanzioni previste nel regolamento sanzioni del comune, salva ogni altra azione, anche penale, che compete al Comune.

#### **art. 21**

### **MANUTENZIONE DEI CONTATORI**

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore sia che sia posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore ed ha l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni anche se dovesse trattarsi di rottura per gelo.

#### **art. 22**

### **CONTATORI DIVISIONALI**

Nel caso di edifici esistenti con più utenze il Comune su richiesta degli interessati ed a loro cura e spese, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, autorizzare l'installazione di contatori divisionali – da sistemare in apposito locale – in sostituzione del contatore generale.

### TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

#### art. 23

#### MODALITA' PER LA FORNITURA

Il Comune, entro i limiti quantitativi d'acqua dallo stesso riconosciuti disponibili anche in relazione ad andamenti d'approvvigionamento eccezionali e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento. Nell'evasione delle richieste di allacciamento è in ogni caso assicurata priorità alle concessioni per uso potabile domestico.

Hanno diritto alla fornitura d'acqua potabile i proprietari, gli affittuari e/o i conduttori di stabili o immobili, muniti di autorizzazione del proprietario, o altri aventi idoneo titolo.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito al Comune affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento. A tale scopo il Comune verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, predisporrà preventivo di spesa per le opere da eseguirsi a spese del Comune e darà disposizione per consentire l'esecuzione delle opere a carico dell'utente (art. 5), comunicando l'ammontare dell'onere del contributo di allacciamento di cui al successivo articolo, il cui importo dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune indicherà in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del contributo di allacciamento, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua. Le date restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato. Sia il Comune che l'utente, ciascuno per la parte di propria competenza potrà utilizzare per tali lavori ditte di propria fiducia.

#### art. 24

#### CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Il contributo, a carico dell'utente, concernente la spesa per la predisposizione dell'autorizzazione, la supervisione dei luoghi di intervento e la piombatura del contatore operate dall'addetto comunale è determinato dal Comune per singola utenza in funzione del diametro della tubazione da versarsi anticipatamente alla richiesta di allaccio.

Tabella riepilogativa:

Diametro tubazione	Contributo di allaccio
1/2"	€ 95,00
3/4"	€ 100,00
1"	€ 130,00
1 1/4"	€ 160,00
1 1/2"	€ 310,00
2"	€ 420,00

Si specifica che il contributo di allaccio per contatori con diametro diverso da quelli sopra indicati, verrà calcolato dall'Ufficio Tecnico.

Il contatore rimane sempre di proprietà del Comune.

#### **art. 25**

### **DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza s'intende tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 33.

#### **art. 26**

### **ANTICIPO IN CONTO FORNITURA**

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, per le utenze non domestiche per le quali sia prevedibile, in caso di nuove forniture, o sia documentato, nel caso di utenze in essere, un consumo annuo superiore a 1000 mc. si devono versare, a garanzia degli impegni assunti e in considerazione che il pagamento avviene in via posticipata, un anticipo di € 1000 ad esclusione delle bocche antincendio private, per le quali detto anticipo è fissato in € 500.

L'anticipo potrà anche essere costituito da equivalente fideiussione bancaria e/o libretto al portatore depositato presso il tesoriere.

Il Comune potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per l'azione giudiziaria. L'anticipo verrà restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso avrà pagato ogni debito con il Comune

#### **art. 27**

### **TARIFFE**

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio.

Le tariffe/o sue variazioni sono determinate dall'Organo Comunale competente nelle forme di legge.

#### **art. 28**

### **VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO**

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti il Comune ne darà comunicazione all'utente nelle forme idonee a garantire la diffusione della deliberazione.

#### **art. 29**

### **SUBENTRO**

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

#### **art. 30**

## **MINIMO GARANTITO**

*Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dd. 28.12.2006.*

### **art. 31**

#### **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti, comunicati o desunti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Eventuali reclami o contestazioni non possono mai autorizzare il differimento o la sospensione del pagamento. Eventuali rimborsi di importi non dovuti saranno effettuati con bollette di rimborso e/o note di accredito.

### **art. 32**

#### **REGOLARITA' DELLE FORNITURE**

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il gestore, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. In caso di particolare gravità, a tutela della salute e sicurezza pubblica, il Comune ha comunque la facoltà di limitare\_o sospendere l'erogazione dell'acqua anche senza preavviso.

### **art. 33**

#### **DISDETTA**

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

### **art. 34**

#### **CONSUMI ABUSIVI**

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo il diritto del Comune all'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune ed è vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

#### **art. 35**

### **DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA**

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta solo al Comune valutare.

#### **art. 36**

### **FORNITURE PARTICOLARI**

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune

All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare al Comune qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 24 del presente regolamento, aumentato delle spese fisse per la stipulazione del contratto e della somma a titolo di anticipo sui consumi.

#### **art. 37**

### **BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE**

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto completo delle prescrizioni dell'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempienza il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Gli apparecchi di manovra per le bocche antincendio vengono sigillati dal Comune.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura con costi da addebitare all'utente.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione e la portata dell'acqua al momento dell'uso.

Il Comune a proprio insindacabile giudizio e stabilendone la durata e le modalità, può consentire l'utilizzo di bocche antincendio private per altri usi, con il consenso del proprietario

## **TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE**

### **art. 38**

#### **OBBLIGATORIETA'**

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

### **art. 39**

#### **APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

### **art. 40**

#### **CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE**

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Tione.

### **art. 41**

#### **ABROGAZIONI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua da parte del Comune

### **art. 42**

#### **NORME TRANSITORIE E ALLEGATI**

La Giunta Comunale entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento adotterà con propria apposita deliberazione:

1. un elaborato con la rilevazione della rete pubblica principale (art. 4 – punto a);
2. un elaborato relativo alla rete idrica insistente su strada pubblica;
3. un elaborato contenente la rilevazione degli impianti di cui all'art. 3 commi a), b) e c);

4. elaborati contenenti gli schemi tecnici per gli allacciamenti comprendenti anche le disposizioni riguardanti il tipo e le caratteristiche dei contatori, nonché le modalità di allaccio per le bocche antincendio private;
5. la modulistica da adottare per le richieste di allaccio e la stipula dei relativi contratti;
6. Le modalità per la sistemazione dei contratti in essere e/o mancanti.

**art. 43**  
**SANZIONI**

Ai contravventori alle norme contenute nel presente regolamento e non specificatamente in esso sanzionate saranno applicate le sanzioni previste dall'apposito regolamento delle sanzioni in vigore presso il Comune di Fivè e/o quelle previste dalla leggi in vigore oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute per ciascun evento.

## INDICE

### TITOLO I - GENERALITA'

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 USI DELL'ACQUA
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

### TITOLO II - NORME TECNICHE

#### **Capo I: definizione impianti e competenze**

- art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

#### **Capo II: Norme in materia di derivazione di utenza**

- art. 6 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
- art. 7 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- art. 8 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO
- art. 9 IMPIANTO INTERNO
  - art. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 11 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

#### **Capo III: Apparecchi di misura**

- art. 12 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 13 PROPRIETA' DEI CONTATORI
- art. 14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 15 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI
- art. 16 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
- art. 17 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- art. 18 VERIFICA DEI CONTATORI
- art. 19 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
- art. 20 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- art. 21 MANUTENZIONE DEI CONTATORI
- art. 22 CONTATORI DIVISIONALI

### TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

- art. 23 MODALITA' PER LA FORNITURA
- art. 24 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO
- art. 25 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 26 ANTICIPO IN CONTO FORNITURA
- art. 27 TARIFFE
- art. 28 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- art. 29 SUBENTRO
- art. 30 MINIMO GARANTITO
- art. 31 FATTURAZIONE A PAGAMENTO
- art. 32 REGOLARITA' DELLE FORNITURE
- art. 33 DISDETTA
- art. 34 CONSUMI ABUSIVI
- art. 35 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- art. 36 FORNITURE PARTICOLARI
- art. 37 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE**

- art. 38 OBBLIGATORIETA'
- art. 39 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
- art. 40 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
- art. 41 ABROGAZIONI
- art. 42 NORME TRANSITORIE E ALLEGATI
- art.43 SANZIONI